

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Reggio Calabria, Sentenza del 4 luglio 2014 n. 331 sull'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per eseguire un decreto ingiuntivo non opposto e sui compiti facenti capo al commissario ad acta in ipotesi di esecuzione di sentenze di condanna a somme di danaro o di provvedimenti ad esse equiparabili**

**La massima**

1. Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato, sicchè nessun dubbio può porsi sulla proponibilità del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per la sua esecuzione (1).

2. Il commissario ad acta è organo del giudice dell'ottemperanza, le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato ed eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale. Lo stesso deve provvedere sia all'allocatione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (*a cura della redazione della Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania*).

**La nota**

1) Cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 25.01.2005 n. 157; 1602.2001 n. 807; Sez. IV, 05.08.2003 n. 4444.

**La sentenza**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2011, proposto da:

Janssen Cilag S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Vischi, Maria Grazia Bottari, Maddalena

Palladino, con domicilio eletto presso Maria Grazia Bottari Avv. in Reggio Calabria, via dei Bianchi, 3;

***contro***

Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

***per l'ottemperanza***

[www.cameraamministrativacampania.com](http://www.cameraamministrativacampania.com)

al decreto ingiuntivo n. 383/2008 del 20.03.2008 del Tribunale di Reggio Calabria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

Parte ricorrente chiede che venga data esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, dichiarato esecutivo per mancata opposizione nei termini, giusta attestazione della competente Cancelleria depositata agli atti, e quindi notificati con formula esecutiva all'Amministrazione resistente presso la sua sede.

Esponde che il titolo, relativo a forniture di prodotti medicinali per le ASL 11 di Reggio Calabria e 10 di Palmi (oggi confluite entrambe nell'unica ASP provinciale di Reggio Calabria, ai sensi della LR 11 maggio 2007, nr. 9) passava in giudicato il 19.06.2008, veniva dichiarato esecutivo il 10.07.2008, munito di formula esecutiva il 17.07.2008, notificato in formula esecutiva il 01.08.2008; decorso il termine di 120 giorni di cui al DL n. 669/2006, veniva proposta azione esecutiva, con esito negativo; seguiva un pagamento parziale di euro 124.770,87 a fronte del maggiore importo pari ad euro 1.014.788,00 di cui oltre 297.288,82 a titolo di interessi ex d.lgs. 231/02 e spese, così per un capitale residuo ancora dovuto pari ad euro 890.018,06 cui vanno aggiunti interessi ed altri accessori (parte ricorrente deposita estratto conto aggiornato del capitale residuo e degli interessi con atto del 30 aprile 2014).

Da qui il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente proposto.

L'ASP di Reggio Calabria non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 22 maggio 2014 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato, sicchè nessun dubbio può porsi sulla proponibilità del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per la sua esecuzione (cfr., tra le tante, Cons. St., V, 25 gennaio 2005 n. 157; Id, 16 febbraio 2001 n. 807, IV, 5 agosto 2003 n. 4444).

Nella specie – come si è detto – il decreto ingiuntivo di cui parte ricorrente chiede l'adempimento non è stato opposto (come da attestazione della competente cancelleria agli atti del giudizio) ed è dunque divenuto esecutivo.

E' stato infine notificato munito di formula esecutiva, ma l'Azienda sanitaria risulta avervi adempiuto solo parzialmente.

I decreti ingiuntivi si trovano, secondo stabile giurisprudenza del Tribunale, in situazione equiparabile al giudicato, e quindi suscettibili di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.

La definitività dei decreti sopra indicati comporta l'obbligo per l'Amministrazione resistente di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione.

Il Collegio, atteso il silenzio dell'Amministrazione sul punto, ritiene provato l'assunto di parte ricorrente che non sia stato effettuato l'integrale pagamento portato dal titolo esecutivo.

Risultando osservate le formalità procedurali il ricorso va accolto e, conseguentemente, va ordinato all'Amministrazione resistente di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a Funzionario della Prefettura cui è preposto, perchè provveda, entro giorni 90 dalla scadenza del predetto termine concesso all'Amministrazione resistente, a dare esatta e completa esecuzione ai decreti, con spese a carico dell'Amministrazione resistente.

I termini sopra indicati non sono soggetti a sospensione feriale, trattandosi di termini non aventi carattere processuale.

Sono dovute – in caso di anticipazione da parte delle società ricorrenti – le spese di registrazione dei decreti ingiuntivi, atteso che, in caso di condanna della parte soccombente alle spese di giudizio anche occorrente, le spese di registrazione spettano alla parte vittoriosa che le abbia anticipate (ex plurimis, Cass. civ., Sez. VI, 29 luglio 2010, n. 17698).

Il Collegio ritiene di precisare che il Commissario ad acta:

- è organo del Giudice dell'ottemperanza, le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato, e che eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale;
- dovrà provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Va infine accolta la domanda finalizzata alla condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per il ritardo ulteriore nell'esecuzione del decreto in epigrafe (c.d. astreinte, sulla cui ammissibilità si rinvia a TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 5 giugno 2013, n. 1454), stabilendosi in proposito che la predetta penalità sarà dovuta a partire dal sessantesimo giorno dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia, e cesserà all'atto

dell'eventuale insediamento del commissario ad acta o al di del soddisfo, se anteriore; la penalità viene equitativamente commisurata (sul punto, TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 10 gennaio 2014, n. 80) in euro 30,00 (trenta/00), da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'integrale esecuzione del decreto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e tengono conto del carattere seriale del giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

- 1) ordina all'Amministrazione resistente di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva;
- 2) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a Funzionario della Prefettura cui è preposto, perchè provveda in sostituzione dell'Amministrazione resistente nei modi e nei termini di cui in parte motiva;
- 3) fissa in euro 30,00 (trenta/00) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell'integrale esecuzione dei decreti a decorrere dal sessantesimo giorno dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia, e fino all'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al di del soddisfo, se anteriore;
- 4) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Gatto Costantino, Presidente FF, Estensore

Valentina Santina Mamelì, Referendario

Filippo Maria Tropiano, Referendario

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 4 LUGLIO 2014